

SENT. N. 136 /03  
N. 976/2000 + N. 974/2000 R.G. LAV.  
Cron. N. 1260/03

**REPUBBLICA ITALIANA**

**TRIBUNALE DI LIVORNO**

**Sezione Monocratica del Lavoro**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Lavoro Dr. Selmi ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa N. 976/2000 + 974/2000 Ruolo Lavoro

**TRA**

**DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE SOC. TRENITALIA**

S.P.A. rappresentata e difesa dall'avv. Marco Papaleoni del Foro di Firenze e dall'avv. Alberto Gualandi del Foro di Livorno e presso lo studio di quest'ultimo in Livorno P.zza Benamozegh n.17 è domiciliata.

**CONTRO**

**1) CUFARI FILIPPO**

**2) LOMBARDO GIUSEPPE**

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Ciabattari e domiciliati nel suo studio in Via Accattatis n.4 Cosenza.

**OGGETTO: Accertamento legittimità sanzioni disciplinari.**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi depositati in data 2.11.2000 la società Trenitalia S.p.a. conveniva in giudizio Cufari Filippo e Lombardo Giuseppe al fine di accertare la legittimità delle sanzioni disciplinari intimare ai predetti convenuti con separati provvedimenti, in data 3.5.2000 e consistite per entrambi nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sette giorni a norma degli artt. 98/H, 99/A e 99/B del c.c.n.l.

In subordine la società attrice chiedeva, in entrambi i ricorsi, ove fosse ritenuta la sproporzione tra la sanzione applicata e l'illecito disciplinare commesso, convertire la sanzione applicata riconducendola nell'ambito della sola previsione di cui all'art. 98 c.c.n.l., mediante la riduzione della durata della sospensione da 1 a 4 giorni secondo quanto ritenuto di giustizia.

La società attrice deduceva, in entrambi i ricorsi, che la sanzione disciplinare oggetto di controversia era stata applicata ad entrambi i convenuti, previa contestazione ex art. 7 St. Lav., poiché gli stessi, in servizio presso la società convenuta quali macchinisti, nonostante l'ordine scritto ricevuto, in due occasioni, avvenute entrambe il giorno 7.4.2000 (per mero errore materiale specificava Trenitalia, nella lettera di contestazione era stato indicato il mese di febbraio), la prima nell'ambito dell'effettuazione del collegamento TR2345 da Pisa a Grosseto, e la seconda nel corso dell'effettuazione del collegamento TR2346 da Grosseto a Pisa, si erano rifiutati, nonostante avessero ricevuto esplicito ordine scritto, di effettuare il servizio loro comandato a causa dell'assenza a bordo dei treni in questione dei presidi di pronto soccorso, ritardando la partenza del treno per 18 minuti nel primo episodio e per 80 minuti nel secondo.

Veniva, in tale occasione, contestata ai convenuti la recidiva per analoghe mancanze commesse dal Lombardo in data 21.2.000 e 3.3.2000 e dal Cufari in data 21.2.2000.

Deduceva la società attrice che avverso i suddetti procedimenti disciplinari entrambi i lavoratori avevano proposto ricorso al Collegio di Conciliazione Arbitrale ai sensi

dell'art. 7 St. Lav. ma che nelle more della costituzione del Collegio Arbitrale, la società attrice nel manifestare la propria volontà di non aderire alla procedura arbitrale aveva invece attivato il previo tentativo obbligatorio di conciliazione che si esauriva con esito negativo.

Nel merito affermava che i convenuti, con la loro condotta, avevano violato sistematicamente tanto il regolamento interno avente ad oggetto le misure da adottare in caso di mancato allestimento dei presidi sanitari a bordo di ciascuna macchina, sia, in particolare, e successivamente, gli ordini a tale riguardo impartiti, per iscritto, dai loro superiori gerarchici e/o funzionali, con violazione del disposto dell'art. 94, n. 1 e lett. g, c.c.n.l.

Sosteneva a tale proposito che le disposizioni date dalla convenuta, con lettera circolare del 17.3.1998, in ordine alle misure alternative da adottarsi nel caso di assenza sui mezzi di trazione dei presidi di pronto soccorso (utilizzo della cassetta in consegna al capo treno e ricorso dell'ausilio delle strutture sanitarie esterne previa fermata di emergenza) erano conformi alle prescrizioni impartite dalla Direzione della Sanità e che, in ogni caso, una ipotetica violazione di tali disposizioni, non costituendo illecito penale, non avrebbe comunque realizzato l'unica ipotesi prevista contrattualmente di esenzione della responsabilità per insubordinazione.

Ribadiva inoltre che l'avvenuta predisposizione, in occasione degli episodi contestati, delle misure alternative (esistenza sul treno di almeno un presidio sanitario, in dotazione al capotreno) e la vicinanza e la facilità di eventuali collegamenti con strutture mediche esterne, unita all'impossibilità di configurare comunque in capo ai convenuti qualsiasi tipo di responsabilità in proposito, rendevano del tutto ingiustificata l'esposizione degli utenti e del personale ai gravi disagi causati dalla condotta in contestazione.

Sosteneva infine ai sensi degli artt. 98, lett. h), 99 lett. a e b c.c.n.l. (norme che indicavano le mancanze punibili con la sospensione del servizio e con la privazione della

retribuzione) la congruità delle sanzioni impugnate.

Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio, contestando, con argomentazioni comuni, la fondatezza delle domande di parte attrice.

In particolare eccepivano l'intervenuta inefficacia delle sanzioni contestate, ai sensi dell'art. 7 St. Lav., per violazione del termine di dieci giorni imposto da tale norma al datore di lavoro per nominare il proprio rappresentante in seno al collegio arbitrale, non avendo la società attrice depositato entro tale termine il ricorso giudiziario.

Con specifico riferimento al merito della sanzione impugnata ne affermavano l'illegittimità sostenendo che la mancata predisposizione sui mezzi di trazione e sui locomotori dei presidi di primo soccorso costituiva violazione, penalmente sanzionata, tanto dell'art. 27 del D.P.R. n. 303/1956 (che impone al datore di lavoro di tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime cure ai lavoratori feriti o coliti da malore improvviso), che dell'art. 15 della l. n. 626/1994 (che impone al datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni).

Sostenevano quindi la legittimità della loro condotta anche alla luce degli specifici obblighi di segnalazione dell'inosservanza da parte del datore di lavoro delle misure antinfortunistiche imposti dall'art. 5, lett. c, del DPR n. 303/1956 e 5 del d. lgs. N. 626/1994 (con possibilità, nel caso di inerzia, di configurare in loro capo un concorso di colpa per gli eventuali danni), del pericolo derivante alla loro salute a seguito delle inadempienze della società ricorrente, nonché in base alle norme comportamentali dettate in materia da alcune organizzazioni sindacali che imponevano il rifiuto della locomotiva nei casi, come quello di specie, in cui il treno era totalmente sprovvisto di cassette di medicinali in stazione di origine.

La cause, previa riunione in ragione della loro connessione oggettiva e soggettiva, venivano istruite mediante prova per testi.

All'udienza del 8.10.2003 il Giudice decideva la causa pronunciando dispositivo di sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva innanzitutto il giudicante che non può trovare accoglimento l'eccezione di inefficacia delle sanzioni impugnate per violazione del termine di cui all'art. 7, comma 7, della l. n. 300/1970, norma che, com'è noto, dispone che la sanzione disciplinare resta senza effetto qualora il datore, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, non provveda a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione ed arbitrato di cui al comma 6 del citato art. 7 l. n.300/1970 o ad adire l'autorità giudiziaria.

Si osserva che la riforma operata il D. Lgs. 31.3.1998 n. 80 ha imposto (art. 412 bis c.p.c) come condizione di procedibilità per le cause di lavoro la previa effettuazione del tentativo di cui all'art. 410 c.p.c., norma che, al secondo comma, dispone che *“la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione ogni termine di decadenza”*.

A tale ultima norma deve certamente attribuirsi portata applicativa generale, tale da ricomprendere, il termine di decadenza ex art. 7 comma 7, St. Lav.

E' appena il caso di osservare che, ragionando diversamente si giungerebbe alla conclusione, chiaramente inaccettabile, che il datore di lavoro che non voglia aderire alla procedura arbitrale ex art. 7, comma 6, St. Lav., comunque non avrebbe la possibilità di adire tempestivamente e validamente l'autorità giudiziaria nel termine di decadenza ex comma 7.

Ritiene peraltro il giudicante che l'effetto sospensivo debba essere ricollegato al pervenire della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione presso gli uffici del

lavoro, non potendo certamente addebitarsi al soggetto istante il tempo impiegato dalla p.a. per effettuare l'avviso di convocazione delle parti.

Si osserva ancora, aderendo sul punto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., spetta al lavoratore, che eccepisca l'avvenuta estinzione della sanzione, l'onere di provare l'avvenuta scadenza del termine suddetto (in tal senso Cass., sez. lav., 21.12.2000 n. 16050).

Sulla base delle considerazioni che precedono l'eccezione di inefficacia della sanzione dovrà essere respinta dovendo considerarsi, in assenza di specifiche allegazioni o prove in senso contrario, pervenute a Trenitalia in data 2.6.2000 le lettere con cui la stessa veniva inviata a nominare il proprio rappresentante (così come risulta affermato dalla stessa società convenuta nelle lettere costituenti l'allegato n. 13 di entrambi i fascicoli della società convenuta nei procedimenti riuniti) e tempestivamente ricevute nel decimo giorno successivo, il 12.6.2000, dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Livorno, le lettere con cui la società ricorrente in relazione ad entrambi i convenuti, rifiutava la procedura arbitrale chiedendo provvedersi al tentativo obbligatorio di conciliazione (così come risulta dalla nota in data 5.5.2003 inviata dalla D.P.L. in adempimento alla richiesta di informazioni avanzata dal Giudicante).

Deve pertanto considerarsi realizzato l'effetto sospensivo dei termini di decadenza ex art. 410, comma 2, c.p.c. e quindi tempestivamente effettuato nel termine di sospensione di venti giorni sancito da tale norma (decorrente dalla conclusione del tentativo di conciliazione che nel presente caso di specie risulta avvenuta in data 16.10.2000 cfr. verbale di mancata conciliazione in data 16.10.2000, doc. n. 15 dei fascicoli di parte attrice in entrambi i procedimenti) il deposito del ricorso giurisdizionale, avvenuto, per entrambi i procedimenti riuniti, in data 2.11.2000.

Venendo specificamente all'esame del merito del ricorso ritiene il giudice che i ricorsi debbano essere entrambi integralmente respinti non sussistendo nei confronti dei convenuti i presupposti per l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari oggetto della presente controversia sono state pacificamente inflitte ai ricorrenti per essersi rifiutati il giorno 7.4.2000, nonostante avessero ricevuto in entrambi i casi ordine scritto in tal senso, rispettivamente da parte del D.M. di Pisa e da quello di Grosseto, di effettuare il servizio loro comandato tanto sulla tratta ferroviaria da Pisa a Grosseto (TR2345) che sulla tratta da Grosseto a Pisa (TR2346), causando in entrambi i casi un ritardo nella partenza dei treni (rispettivamente di 18 e 80 minuti) e disagio alla clientela (cfr. lettere di contestazione e di applicazione delle sanzioni disciplinari, all.ti nn. 11 e 12 dei fascicoli di parte attrice in entrambi i procedimenti).

Il motivo del rifiuto dei convenuti Cufari e Lombardo di assumere il servizio comandato consiste in entrambi i casi, come risulta già dalla contestazione disciplinare inviata a questi ultimi, nella mancanza a bordo della locomotiva E 444/08, mezzo di trazione del treno, dei presidi di pronto soccorso per il personale.

Ad entrambi i convenuti, è stata inflitta all'esito del procedimento disciplinare, con fogli di punizione nn. 9 e 10 del 3.5.2000 (all.ti nn. 12 di entrambi i fascicoli di parte ricorrente), la sanzione conservativa di sette giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione (sanzione prevista dall'art. 99 c.c.n.l.) per violazione dell'art. 94, comma 1 e 2 lett. g, del c.c.n.l., clausole che, nell'ambito di un più generale vincolo ad eseguire le proprie mansioni diligentemente e nell'osservanza delle disposizioni contrattuali e dei regolamenti interni della società ricorrente, prevede l'obbligo per il dipendente di "eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici e funzionali" prevedendo altresì che "se l'ordine è palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni deve farne rimostranza al superiore che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di

darvi esecuzione. Non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale" (cfr. all. n. 16 di entrambi i fascicoli di parte ricorrente).

Tanto premesso osserva il giudicante che, in entrambi gli episodi oggetto di contestazione, risulta effettivamente sussistente il motivo posto espressamente dai convenuti a fondamento del loro rifiuto di assumere servizio e cioè la mancanza tanto presso il locomotore (in entrambi i casi la loc. 444.098) che presso il capotreno dei presidi sanitari di pronto soccorso destinati ai dipendenti (cassetta di pronto soccorso o di medicazione).

Risulta, infatti tanto dalla testimonianza di Zargani Luciano (verb. ud. del 10.4.2002: il quale escluso che il locomotore della tratta 2346 da Pisa a Grosseto fosse dotato di presidi sanitari) che dagli stessi rapporti di servizio in data 7.4.2000 (relativo alla tratta 2345 da Grosseto a Pisa) e 11.4.2000 (relativo alla tratta 2346 da Pisa a Grosseto) a firma rispettivamente del Capo Reparto Ficocelli Raffaele e del Capotreno Raillo Carlo (all. n. 3 e 10 di entrambi i ricorsi introduttivi), che i treni locali in questione siano partiti con notevole ritardo rispetto all'orario previsto (rispettivamente 18 e 80 minuti) solamente quando il presidio sanitario, inizialmente mancante, venne reperito altrove (perché fornito da altro funzionario o reperito presso altro locomotore fermo).

Si osserva ancora che la necessità di tenere sul luogo di lavoro un pacchetto di medicazione deve ritenersi imposta per la società convenuta, in quanto società di natura commerciale con più di 25 dipendenti, dall'art. 28 della l. n. 303/1956, con obbligo da ritenersi penalmente sanzionato, ai sensi dell'art. 58, lett. b, della stessa legge (la norma in questione deve ritenersi tuttora applicabile al caso di specie stante che per il suo contenuto di specialità non può ritenersi abrogata o derogata dall'art. 15 della successiva legge n. 626/1994 che si limita ad imporre al datore di lavoro un più generale obbligo di predisporre i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso o di assistenza medica di emergenza, provvedimenti da determinarsi con successivo decreto ministeriale,

quest'ultimo non prodotto in atti. La stessa legge n. 626/1994 fa peraltro salve, all'art. 98, le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro non specificamente modificate).

Si ritiene peraltro che, stante le particolarità del tipo di lavoro svolto presso la società convenuta, particolarità espressamente prevista dalla citata l. n. 303/1956, la quale all'art. 1, comma 2, ha espressamente sancito che le disposizioni in essa contenute sono applicabili "adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio ferroviario", che il datore di lavoro abbia l'obbligo di tenere nella disponibilità dei lavoratori presso il convoglio ferroviario solo quando questo sia in viaggio e quindi si atteggi in concreto come luogo di lavoro dei dipendenti senza che vi sia, essendosi il treno allontanato dalla stazione, alcuna altra possibilità di procurarsi celermente materiale di pronto soccorso.

Tale obbligo appare espressamente riconosciuto dalla stessa società ricorrente la quale, in particolare con circolare 8.7.1997 (all. n. 4 dei fascicoli dei convenuti) risulta avere previsto la presenza su tutti i mezzi di trazione di un "kit di medicinali di prima necessità", imponendo peraltro al personale di macchina, al momento di prendere in consegna il mezzo di trazione, di verificare la presenza a bordo del kit e l'integrità dello stesso dandone, in caso contrario, notizia al caso di piazzale, il quale deve procedere al reintegro secondo le procedure previste nella suddetta circolare.

Una volta che il treno fosse in viaggio non potrebbe invece considerarsi sufficiente ad adempiere gli obblighi gravanti sulla società ricorrente la disponibilità di tale materiale medico presso la stazione successiva (così come indicato come extrema ratio dalla circolare delle Ferrovie dello Stato in data 13.7.1998, all. n. 1 di entrambi i ricorsi introduttivi) stante che ciò risulta contrario allo spirito della normativa in questione che appare finalizzata a garantire ai dipendenti di aziende aventi determinate caratteristiche e requisiti dimensionali, l'immediata disponibilità di materiale sanitario utile a prestare i primi soccorsi.



Pare opportuno osservare, peraltro, che indipendentemente dalla normativa testè citata, un obbligo della società ricorrente di garantire ai propri dipendenti la pronta ed immediata disponibilità di materiale utile a prestare, nel caso di infortunio, i primi ed immediati soccorsi, appare imposta, stante la concreta possibilità del verificarsi di infortuni nel corso del viaggio in treno e l'assenza della possibilità, nel caso ciò avvenisse in lontananza da stazioni o da centri abitati, di reperire altrove detto materiale, dall'obbligo ex art. 2087 c.c. di predisporre tutte le misure necessarie a garantire la integrità psicofisica del lavoratore, obblighi la cui violazione costituisce comunque un vero e proprio inadempimento contrattuale, tale da rendere legittimo, in base al principio inadimplenti non est adimplendum (in questo caso non derogabile in base a norme contrattuali collettive non potendosi considerare nella disponibilità delle parti private il diritto dei lavoratori alla salvaguardia della propria incolumità fisica), il rifiuto da parte del datore di lavoro della propria stazione.

In base alle considerazioni che precedono appare pertanto evidente al giudice l'illiceità delle sanzioni disciplinari inflitte ai convenuti.

Il rifiuto degli stessi a prestare servizio deve infatti ritenersi pienamente legittimo sia alla luce del disposto dell'art. 94, lett. g, c.c.n.l. sia perché la partenza del convoglio ferroviario in assenza del presidio sanitario in questione avrebbe costituito, ove fosse avvenuta, condotta penalmente illecita (non costituisce invece reato l'ordine dato ai convenuti di far partire comunque il treno stante che trattandosi di fattispecie contravvenzionali non è comunque possibile configurare un tentativo punibile ex art. 56 c.p.), sia perché comunque giustificato, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dall'inadempimento da parte di Trenitalia degli obblighi che gravavano su di essa ex art. 2087 c.c. (sulla impossibilità di sanzionare disciplinarmente il rifiuto di eseguire le proprie prestazioni nel caso di illegittimo esercizio dei poteri datoriali cfr. Cass., sez. lav., n. 2948 del 1.3.2001,

n. 1307 del 7.2.1998, n. 11741 del 24.11.1997, n. 11475 del 18.11.1997, n. 3039 del 2.4.1996).

Dovranno pertanto essere rigettate entrambe le domande avanzate da parte attrice e, per l'effetto, dichiararsi l'illegittimità delle sanzioni disciplinari oggetto di controversia.

La regolementazione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

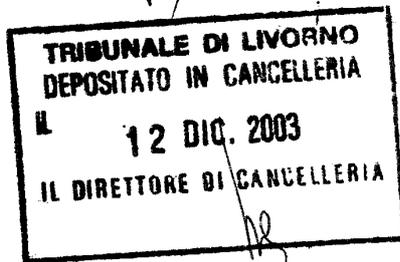
P.Q.M.

definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) Rigetta entrambi i ricorsi e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate ai convenuti Cufari Filippo e Lombardo Giuseppe con provvedimento in data 3.5.2000;
- 2) Condanna la società ricorrente a rifondere ad entrambi i convenuti, in solido, le spese dei giudizi riuniti che liquida complessivamente per entrambi in compensa interamente tra le parti le spese del giudizio che liquida in complessivi € 1711,02 di cui 25,82 per spese, 759,12 per diritti, 772,8 per onorari e 153,20 per spese generali oltre IVA e CAP come per legge.

Livorno, li 8.10.2003

IL CANCELLIERE C3  
Marcella Burlicchi Ena



IL GIUDICE DEL LAVORO

IL GIUDICE DEL LAVORO  
Dr. Vincenzo Selmi